

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1362 del 09/05/2016
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società ORSI GROUP Srl per lo stabilimento sito in comune di Castello d'Argile, loc. Mascarino, via Primaria
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1407 del 09/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di BOLOGNA
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno nove MAGGIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di BOLOGNA, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società ORSI GROUP Srl per lo stabilimento sito in comune di Castello d'Argile, loc. Mascari-  
no, via Primaria**

### IL RESPONSABILE P.O.

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA<sup>2</sup> relativa alla società ORSI GROUP Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Castello d'Argile, loc. Mascarino, via Primaria che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione all'emissione in atmosfera <sup>3</sup>
  - Autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura <sup>4</sup>
  - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegato A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup>Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

<sup>5</sup>In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

- previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>
5. Obbliga la società ORSI GROUP Srl presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata<sup>7</sup>
  6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
  7. presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
  8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La società ORSI GROUP Srl, c.f e p.iva 03049991205, avente sede legale in comune di Castello d'Argile, via Sant'Andrea n° 2/A e stabilimento in comune di Castello d'Argile, loc. Mascarino, via Primaria, ha presentato in data 29/04/2015<sup>8</sup> al Suap dell'Unione Reno Galliera una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di reflui in pubblica fognatura<sup>9</sup> e per la modifica delle emissioni in atmosfera<sup>10</sup> generate dall'impianto produttivo che svolge attività di fabbricazione di macchine per l'agricoltura. Per la matrice di impatto acustico è allegata la valutazione di impatto acustico dell'attività produttiva redatta nell'aprile 2015 da tecnico abilitato in acustica.

In data 14/07/2015 è pervenuto il parere favorevole di HERA Spa<sup>11</sup> Ente gestore del servizio Idrico Integrato e successivamente il parere del SUAP dell'Unione Reno Galliera<sup>12</sup>, in merito allo scarico di reflui in pubblica fognatura.

In data 08/03/2016 è pervenuta comunicazione<sup>13</sup> di fusione per incorporazione della Società Orsi Divisione Verniciatura Srl nella Orsi Group Srl e la contestuale richiesta di riprendere in Autorizzazione Unica Ambientale anche le emissioni in atmosfera autorizzate con atto rilasciato dalla Provincia di Bologna PG n°187727 del 07/12/2011. E' dà atto che per l'impianto suddetto, oggetto di voltura, ubicato in via Primaria n° 23/A, rimane immutato rispetto alla situazione attualmente autorizzata e che non sono presenti scarichi di reflui idrici.

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

<sup>8</sup> Domanda di AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 59612 del 05/05/2015, **confluita nella pratica SINADOC n°12811 del 2016**

<sup>9</sup> Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Castello d'Argile con PG 7651 del 02/08/2004

<sup>10</sup> Autorizzazione alle emissioni in atmosfera presentata in via generale agli atti della Provincia di Bologna con PG n° 293 del 02/01/2012

<sup>11</sup> Parere agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 89765 del 14/07/2015

<sup>12</sup> Parere agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 98457 del 06/08/2015

<sup>13</sup> Comunicazione agli atti di ARPAE con PGBO/2016/3962

Si rilascia pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura come individuati in allegato B e dai pareri allegati quali parti integranti e sostanziali
- Si dà atto di quanto dichiarato in merito alla matrice di impatto acustico dell'impianto e pertanto non viene fissata alcuna prescrizione

Il Responsabile  
UO Autorizzazioni e Valutazioni  
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

## Autorizzazione Unica Ambientale

**ORSI GROUP Srl - Comune di Castello d'Argile - loc. Mascarino, via Primaria**

### ALLEGATO A

#### Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di macchine per l'agricoltura svolta dalla società ORSI GROUP Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Castello d'Argile, via Primaria, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società ORSI GROUP Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

via Primaria n° 23/A (ex Orsi Divisione Verniciatura Srl)

**EMISSIONE E1**

PROVENIENZA: VAPORI ZONA ENTRATA DEL TUNNEL

**EMISSIONE E3**

PROVENIENZA: VAPORI ZONA USCITA DEL TUNNEL

Portata massima .....	5.000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	8 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Fosfati (espressi come PO <sub>4</sub> ) .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
--	----------------------

**EMISSIONE E4**

PROVENIENZA: CAPPABOCCA DI ENTRATA FORNO ASCIUGATURA

**EMISSIONE E5**

PROVENIENZA: CAPPABOCCA DI USCITA FORNO ASCIUGATURA

Portata massima .....	400 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	8 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Fosfati (espressi come PO <sub>4</sub> ) .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
--	----------------------

**EMISSIONI E2 - E6 - E9**

PROVENIENZA: FUMI DA SCAMBIATORI DI CALORE

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, purchè non siano superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria elencate nella parte I dall'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06.

---

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA A LIQUIDO

EMISSIONE E13

PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA A LIQUIDO

Portata massima .....	16.000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Sostanze organiche volatili (come C-org totale) .....	70 mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

---

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE

Portata massima .....	18.000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone - filtro a tessuto

---

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: ARIA SATURA FORNO POLIMERIZZAZIONE

Portata massima .....	800 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale) .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>
---	-----------------------

---

EMISSIONE E11

PROVENIENZA: ARIA SATURA GRIGLIATO

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: ARIA SATURA GRIGLIATO

Portata massima .....	20.000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	5 h/g

## CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Sostanze organiche volatili (come C-org totale) .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto – adsorbimento su carbone attivo

---

### via Primaria snc

#### EMISSIONE E01

##### PROVENIENZA: SALDATURA

- Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.
- Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

- Durante l'effettuazione di eventuali operazioni **accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali in grado di garantire il rispetto del seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

- Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).
- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto di emissione n° 1, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

---

#### EMISSIONE E02

##### PROVENIENZA: SABBIATRICE

- Non dovrà essere superato un consumo complessivo giornaliero di solventi pari a 10 Kg/giorno e un utilizzo massimo giornaliero di metalli *da trattare* pari a 3000 kg;
- L'operazione di sgrassaggio superficiale con prodotti a base solvente deve essere effettuata in impianti chiusi (macchine cabinate, carenate o dotate di coperchi), dotate di sistemi di condensazione e recupero dei solventi utilizzati, in grado di minimizzare le portate di aria estratta ed i quantitativi di composti organici volatili presenti nelle emissioni o in macchine a circuito chiuso, dotate di sistema di aspirazione del solvente rilasciato dagli sfiati e durante l'apertura del portello di carico e scarico. Gli effluenti aspirati devono essere captati e convogliati in atmosfera;
- I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di materie prime e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Diluente	
	Solvente	
	Altro	

Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento
	Impianto di sgrassaggio	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data altri interventi
Note		

- TRATTAMENTI MECCANICI DI PULIZIA SUPERFICIALE DEI METALLI

PALLINATURA  
GRANIGLIATURA  
SABBIATURA

Tali lavorazioni devono essere svolte in apposite apparecchiature chiuse ed opportunamente aspirate. Gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

- TRATTAMENTI DI FINITURA DELLE SUPERFICI METALLICHE

Tale lavorazione può essere operativamente svolta mediante:

FINITURA	LUCIDATURA MECCANICA
LEVIGATURA	NASTRATURA
SBAVATURA	LAPPATURA
MOLATURA	SPAZZOLATURA
RETTIFICA	BURATTATURA
AFFILATURA	SMERIGLIATURA
ecc.	ecc.

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

- I consumi di metalli, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Metalli	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di deformazione plastica	
	Impianti trattamenti meccanici di pulizia superficiale	



	Impianti di finitura delle superfici metalliche	
	Impianti di taglio	
	Impianto di elettroerosione	
	Altro	
<b>Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento</b>		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici per il punto di emissione E2, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo all'emissione E2 mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per

assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. I prodotti vernicianti a base solvente utilizzati dovranno avere un contenuto di sostanze solide non inferiori al 60% in massa.
4. L'attività svolta nello stabilimento rientra nell'ambito di applicazione dell'art 275 del DLgs n° 152/06 ed in particolare al punto 8 della Parte III dell'allegato 3, in quanto viene svolta l'attività di rivestimento (altri rivestimenti compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, film e carta) con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno e inferiore a 15 tonnellate/anno;  
Il valore limite di emissione diffusa di composti organici volatili dell'intero impianto, espressa come percentuale del valore di input di solventi, è pari al 25% (allegato 3, parte III, tabella1, punto 8 del DLgs n°152/06 parte quinta). La ditta ORSI GROUP Srl dovrà inviare, con periodicità annuale, il piano di gestione solventi ai sensi dell'art 275 comma 6 del DLgs n° 152/06 - parte quinta - secondo le indicazioni contenute in allegato 3 parte V dello stesso decreto. Il piano di gestione solventi dovrà pervenire, ad ARPAE, entro il 31 marzo di ogni anno e sarà riferito ai dati di consumo solventi dell'anno solare precedente.
5. Entro tre mesi dalla data di rilascio del presene atto, le prese di campionamento delle emissioni, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
6. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
7. La società ORSI GROUP Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione E1, E3, E4, E5, E10, E11, E12 ed annuale per i punti di emissione E7, E8 ed E13.  
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con

obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

8. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta ORSI GROUP Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
9. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**ORSI GROUP Srl - Comune di Castello d'Argile - loc. Mascarino, via Primaria**

### **ALLEGATO B**

**matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

#### **Classificazione dello scarico**

Scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento non contaminate in pubblica fognatura.

E' inoltre presente un altro punto di immissione, in corpo idrico superficiale (Scolo Fiumana) di acque meteoriche non contaminate di dilavamento piazzali ed aree verdi (concessione del Consorzio Bonifica Renana Cod 20000014). Tale punto di scarico non è soggetto ad autorizzazione,

#### **Prescrizioni**

Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal SUAP dell'Unione Reno Galliera come da proprio parere riportato di seguito che costituisce parte integrante e sostanziale del presente allegato B.

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE  
RENO GALLIERA**



Pratica 24387/14196/2015 SN

Prot. n. 31818

**Alla Città Metropolitana di Bologna  
Settore Ambiente  
Servizio Tutela Ambientale**

**Oggetto:** D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale –

**Ditta Orsi Group S.R.L. con sede in Castello d'Argile (BO) Via sant'Andrea n. 2/A P.I. 03049991205**

**Vista** la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata per lo stabilimento della ditta **ORSI GROUP S.R.L.** con sede in Castello d'Argile (BO) Via Sant'Andrea n. 2/A - P.I. 03049991205 e impianto produttivo sito nel Comune di Castello d'Argile, Via Primaria;

**Considerato** che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento piazzali e coperti;
- Autorizzazione all'emissione in atmosfera – art. 272 del D. lgs. 152/2006;
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art. 8, commi 4 o 6 della l. 447/1995.

**Acquisiti** i pareri di:

- o **Comune di Castello d'Argile:** “favorevole” espresso con nota prot n. 4504 del 26/05/2015;
- o **Hera S.P.A.:** “favorevole condizionato al rispetto delle seguenti indicazioni e prescrizioni:
  - *sono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche e le acque reflue miste (domestiche + meteoriche) provenienti dall'insediamento;*
  - *lo scarico di acque reflue industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;*
  - *le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione/ non ritorno, ecc.;*
  - *i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno consentire il prelievo delle acque per caduta; essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e*

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



*garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;*

- *tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in aree protette e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);*
- *adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005. In caso di utilizzo delle aree esterne impermeabilizzate per attività sporcanti, le acque meteoriche ivi ricadenti dovranno essere raccolte in maniera separata e sottoposte a trattamento depurativo prima dello scarico in pubblica fognatura;*
- *l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;*
- *l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;*
- *per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico." espresso con nota prot. n. 81909 del 13 luglio 2015.*

▪ **Visti:**

- il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

si esprime, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente alla matrice **autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e meteoriche** vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 04/08/2015

*Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)*

 **UNIONE  
RENO GALLIERA**



**Il Responsabile SUAP  
Nara Berti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"

D. Lgs. vo 82/2005



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**